

Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge n. 266/1991

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione – Denominazione - Sede e durata - Aderenti

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ARX Vergine Maria – O.D.V. " - di seguito abbreviato in Associazione, nel rispetto delle leggi che regolano le associazioni di volontariato.

L'Associazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Siciliana e non ha scopo di lucro, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

La sede dell'Associazione è a Palermo (PA) al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Gli associati devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Articolo 2

Statuto e regolamenti

L'associazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.

Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

A ogni associato ne sarà rilasciata una copia per piena conoscenza.

Articolo 3

Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi

L'associazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, apartitica, senza scopi di natura economica bensì ideale ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono la Legge 266/1991, la legge Regione Sicilia 22/1994 e, per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al volontariato.

Ricorrendone le condizioni previste dall'art 10 punto 8) del Decreto Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione è anche considerata e di diritto, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e potrà godere dunque anche di tutti relativi diritti e benefici e le sarà consentito aggiungere l'acronimo ONLUS alla propria denominazione.

Articolo 4

Devoluzione dei Beni

In caso di scioglimento, cessione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione verranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nel presente statuto, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Solidarietà e scopo sociale

Scopo dell'associazione è svolgere la propria attività di volontariato nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'associazione ha sede, in favore di persone e famiglie, italiane e non, in stato di svantaggio culturale, economico e/o sociale, per cui a rischio di emarginazione/esclusione sociale, con particolare attenzione ai minori/adolescenti/giovani, anziani, nonché la tutela dei beni comuni, e del patrimonio ambientale e artistico/culturale, quale elemento imprescindibile dello sviluppo dell'individuo e dell'intera comunità.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, morale, culturale e sociale. Svolge soltanto le attività indicate nel presente articolo attraverso le modalità previste nel successivo articolo 6 e quelle a esse strettamente e direttamente connesse e al fine di raggiungere i propri scopi.

Impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

Tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale, spirituale e psicologica dei soggetti di cui all'oggetto sociale e ciò all'insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.

Articolo 6

Mezzi, finalità e collaborazioni

L'associazione per raggiungere lo scopo di cui al precedente articolo si propone di realizzare le seguenti attività:

- sostenere con azioni mirate di tipo didattico, ludico, educativo, ricreativo ragazzi e giovani anche tramite la realizzazione di spettacoli, manifestazioni sportive dilettantistiche, nell'intento di facilitarne inclusione sociale, incentivando un dialogo educativo con loro e fra loro;
- aiutare con alimenti soggetti e famiglie interessate da svantaggio economico, sociale e/o culturale;
- studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della natura del volontariato dettata dalla normativa di settore, al fine di monitorare le necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale;
- prevenire il fenomeno del disagio/disadattamento giovanile, della devianza e criminalità minorile;
- promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;
- tutelare, sviluppando azioni di difesa, sensibilizzazione e conoscenza, i diritti delle categorie svantaggiate di cui all'oggetto sociale;
- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- favorire di fronte l'opinione pubblica i problemi vecchi e nuovi emergenti relativi all'emarginazione e all'isolamento sociale, in modo da coinvolgere privati e istituzioni pubbliche nell'ottica di migliorare laddove esistenti i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi, per combattere e prevenire tali fenomeni;
- organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali e promuovere la diffusione e la promozione in genere delle problematiche inerenti gli stati di disagio sociale;
- raccogliere e distribuzione di viveri di prima necessità, vestiario, e quant'altro necessita;
- implementare iniziative di sostegno ed di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale presenti sul territorio;
- attenzionare le problematiche che riguardano il rapporto intra/inter-generazionale

- attraverso iniziative per il sostegno ai nuclei familiari mediante la promozione ed il rispetto dei diritti della famiglia, l'educazione al dialogo e alla valorizzazione della libertà e della piena realizzazione umana e sociale di ogni singolo componente;
- educare alla cultura del volontariato, del benessere sociale, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
 - promuovere la creatività, il diritto al gioco e allo studio, il rispetto di ogni età e del proprio processo evolutivo specifico, attraverso attività ludiche, didattiche, sportive dilettantistiche e culturali;
 - promuovere e favorire una concreta idea di società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
 - sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;
 - incentivare e supportare percorsi di prevenzione del disagio giovanile e adulto ed iniziative di supporto e sostegno inerenti alle vecchie e nuove dipendenze;
 - supportare gruppi di auto-aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona, proposti e curati direttamente dall'Associazione, in conformità della natura volontaristica e delle leggi vigenti in merito;
 - collaborare e partecipare a progetti di assistenza, promossi da Enti pubblici, e Privati, nazionali e internazionali, nel rispetto della natura del volontariato, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia;
 - incentivare e supportare la realizzazione e lo sviluppo di strutture di solidarietà sociale e culturale a beneficio della collettività con particolare attenzione all'utenza sopra specificata, quali sportelli di ascolto, luoghi di socializzazione, gruppi di supporto di mutuo aiuto;
 - organizzare momenti di aggregazione sociale inter-relazionale, promuovendo il confronto e l'incontro tra giovani e anziani;
 - facilitare l'integrazione dei soggetti delle cosiddette fasce sociali deboli, tramite attività di accoglienza, sostegno, assistenza/segretariato sociale, nonché tramite il loro stesso coinvolgimento in iniziative di promozione associativa;
 - diffondere e sostenere, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni od Enti pubblici o privati;
 - organizzare un servizio gratuito di consulenza e difesa dei soggetti di cui al precedente articolo, per la promozione umana e sociale degli stessi;
 - organizzare manifestazioni, eventi, iniziative, percorsi e laboratori orientati all'educazione, alla cultura e al rispetto ambientale, quale fattore di benessere sociale, di salute pubblica, di cultura della legalità e tutela dei beni comuni, di educazione ed alla responsabilità civile, di cittadinanza attiva.
 - tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
 - tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - organizzare manifestazioni, eventi, iniziative, percorsi e laboratori orientati all'educazione, alla cultura e al rispetto ambientale, quale fattore di benessere sociale, di salute pubblica, di cultura della legalità e tutela dei beni comuni, di educazione ed alla responsabilità civile, di cittadinanza attiva.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali - europee - internazionali - o enti privati purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e le altre leggi sul volontariato.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto dell'art.10 della Legge Regionale 22/1994 e delle altre leggi in materia.

Articolo 7

Dipendenti e collaboratori autonomi

L'associazione può assumere, nei limiti previsti dell'art.3 della L.266/91, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo, di esperti o consulenti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione e i lavoratori dipendenti sono disciplinati dalla legge; i rapporti di collaborazione tra l'associazione e i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge e dalla convenzione che verrà stipulata tra l'associazione con ognuno di essi.

GLI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Associati

Possono essere associati tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità e le attività associative.

I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, nella quale dovranno:

- indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
- la professione o l'occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all'organizzazione di volontariato in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
- dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- dichiarare di accettare senza riserve lo svolgimento dell'attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito e senza vincoli temporali;
- impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 9

Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- partecipare alla gestione dell'associazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- prendere parte alle manifestazioni e alle attività organizzate dall'Associazione;
- essere assicurati durante l'attività di volontariato svolta a norma dell'art.4 della Legge 266/91 e della legge regionale siciliana 22/1994;
- prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata.

Articolo 10

Doveri degli Associati

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- prestare l'impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- partecipare pienamente alla vita sociale, alle riunioni e all'assemblee dell'associazione.

Articolo 11

Recesso decadenza ed esclusione degli Associati

Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ai sensi e a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Gli associati:

- sono dichiarati decaduti:

- in caso di morte;
- in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
- in caso di condanne penali o quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o compiono atti che ledano l'onorabilità e il decoro dell'Associazione o che siano incompatibili con l'appartenenza a essa;

- sono dichiarati esclusi i soci:

- inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- dopo l'assenza non giustificata a due sedute consecutive dell'Assemblea;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
- per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, è deliberata dall'assemblea; il socio ha il diritto di chiedere di essere sentito in assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni.

In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte da soci a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate per la carica ricoperta e opportunamente documentate.

Articolo 13

Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.

La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di una delega.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori e per i revisori (se soci) quando istituiti.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio o rendiconto consuntivo;
- approvare il bilancio o rendiconto preventivo;
- eleggere i membri e il Presidente del Consiglio Direttivo e deliberare l'istituzione di altri organi facoltativi;
- l'assemblea può demandare l'elezione del Presidente anche al Consiglio stesso;
- approvare il programma generale delle attività, stabilendo le linee guida e autorizzandone la spesa;
- stabilire l'ammontare delle quote associative o di contributi da richiedere agli associati;
- deliberare su tutti gli altri argomenti inseriti nell'ordine del giorno e di competenza dell'assemblea ordinaria.

Articolo 14***Assemblea straordinaria***

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

A norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.

Per lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 15***Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di undici (11) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti dell'articolo 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l'associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta e contemporanea affissione in bacheca presso la sede sociale.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti o, se istituito, dell'organo dei revisori e, in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d'urgenza.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, se istituito l'organo di revisione al completo, sempre che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti da trattare.

Quando istituito, l'organo di revisione deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- quando delegato dall'assemblea, eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dalla L. 266/91;
- nominare, ravvisandosene la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
- formulare i programmi dell'attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- fissare le norme o i regolamenti da proporre all'assemblea per il funzionamento dell'associazione;

- programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall'assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall'articolo 11 del presente statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Articolo 16

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio, più anziano per iscrizione all'associazione.

Articolo 17

Segretario

Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio.

Articolo 18

Tesoriere

Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- collabora alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Articolo 19

Servizio civile

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

Articolo 20

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 21

Indicazione delle Risorse Economiche

A norma e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 266/1991, e tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale siciliana 22/1994 e dalle altre leggi in materia, l'associazione trarrà le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a.) contributi degli aderenti;
- b.) contributi di privati;
- c.) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d.) contributi di organismi internazionali;
- e.) donazioni e lasciti testamentari ed eventuali loro rendite.
- f.) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g.) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali nei limiti previsti dalle norme in vigore.

L'Associazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

Il Patrimonio associativo è composto da: i beni mobili registrati acquistati o acquisiti e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività nonché dalle donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari.

L'associazione destinerà i beni ricevuti e le loro eventuali rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

L'associazione non potrà ricevere contributi da partiti politici.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'associazione impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 22

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale ed è indispensabile per assicurare il corretto funzionamento dell'associazione. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell'assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.

Articolo 23

Convenzioni

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività derivanti da convenzioni sono stabiliti dal Consiglio Direttivo che agisce in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con le disposizioni della convenzione nonché con quelle previste delle leggi vigenti.

Tutte le convenzioni con enti pubblici dovranno essere stipulate nel rispetto dell'articolo 10 della legge regionale siciliana 22/1994.

IL BILANCIO

Articolo 24

Bilancio o rendiconto

Il bilancio (rendiconto annuale) dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e viene approvato come disposto dall'articolo 13. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno tenuto conto le disposizioni di legge in materia.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

La forma e il contenuto del bilancio dovrà essere conforme alla legge e contenere tutte le indicazioni previste in materia dalla legge 266/1991 e dalla legge regionale siciliana 22/1994 e dalle altre leggi in materia per gli enti senza scopo di lucro quando compatibili con il volontariato.

ALTRI ORGANI

Articolo 25

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Palermo, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 26

Revisore Unico o il Collegio dei Revisori

L'assemblea, ricorrendone le necessità, potrà deliberare l'istituzione di un Revisore Unico ovvero di un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Compito dell'organo di revisione è quello di accertare e verificare, durante l'operato dell'associazione, il rispetto delle leggi e dello statuto da parte di tutti coloro che ricoprono cariche sociali o abbiano ricevuto incarichi specifici di rappresentanza.

All'organo di revisione è demandato anche l'incarico di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale nel rispetto delle leggi in materia, sia per la forma che per la puntuale rispondenza delle scritture contabili agli effettivi accadimenti associativi e deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Partecipa dunque alla formazione del bilancio annuale facendo un'apposita relazione all'assemblea.

L'organo di revisione accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e procedono, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

Nessun compenso è dovuto ai revisori salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della carica.

Articolo 27

Comitato Scientifico

L'assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l'istituzione di un comitato scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Compito del Comitato Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'articolo 3 della Legge 266/1991.

NORME FINALI

Articolo 28

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile.

In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.